COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Adattamento del ruolo organico del personale delle «nuove costruzioni ferroviarie» alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (3138) 404

PRESIDENTE 404, 405

BERRY, *Relatore* 404, 405

NANNUZZI 404, 405

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 404

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (3098) 405

PRESIDENTE . . 405, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 423

BERRY, *Relatore* 406, 411, 412

NANNUZZI . . . 405, 407, 408, 409, 411, 412

MAGLIETTA 409

BETTOLI 411, 423

PEZZINO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 408, 413

ROMANO BARTOLOMEO 410, 411

QUINTIERI 414

JACOMETTI 414

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RUSSO SPENA e SCARLATO: Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi notarili. (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*). (2123-*B*). 432

PRESIDENTE 432, 433

ROCCHETTI, *Relatore* 433

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 433

Votazione segreta:

PRESIDENTE 433

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna ha chiesto di partecipare ai lavori della Commissione il deputato Romano Bartolomeo, sostituendo il deputato Misasi; partecipano pure, senza voto deliberativo i deputati Maglietta, Bettoli e Quintieri.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa del Ministro del lavoro onorevole Sullo, per quanto riguarda la discussione del disegno di legge n. 3098 e dell'onorevole Rocchetti, relatore sulla proposta di legge n. 2113 B, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di dar corso alla discussione del disegno di legge n. 3138.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Adattamento del ruolo organico del personale delle « nuove costruzioni ferroviarie » alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adattamento del ruolo organico del personale delle " nuove costruzioni ferroviarie " alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Il relatore, onorevole Berry, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3138, che viene sottoposto al nostro esame, è stato presentato al fine di attuare una precisa disposizione contenuta nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3. Secondo tale disposizione al personale di ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie, appartenente al ministero dei lavori pubblici, devono applicarsi le norme relative allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Trattandosi di un provvedimento di legge che dà corso al disposto delle precedenti norme testè richiamate, mi sembra che non debbano esserci obiezioni alla sua approvazione. Gli organici che ci vengono proposti sono adeguati alle effettive esigenze del servizio e l'altro ramo del Parlamento ha già approvato il disegno di legge senza apportarvi alcuna modifica.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry e comunico alla Commissione che la Commissione Bilancio in data 13 luglio ha espresso parere favorevole al disegno di legge. La IX Commissione non ha espresso il suo parere, ma il termine è decorso, sicché possiamo provvedere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non so perché presso il ministero dei lavori pubblici ci sia un ruolo separato delle nuove costruzioni ferroviarie invece di un ruolo normale.

PRESIDENTE. È un riferimento all'amministrazione di provenienza di detto personale. Le nuove costruzioni ferroviarie un tempo erano di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Perciò adesso è un ruolo ad esaurimento.

Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« I ruoli organici del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie sono sostituiti, con effetto dal 1° maggio 1958, da quelli stabiliti dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle rispettive qualifiche è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni e per cessazioni dal servizio ».

NANNUZZI. A quali effetti questo personale ha tre anni di retrodatazione? Qui non è detto che la nuova tabella comporti la ricostruzione della carriera per effetto dei tre anni di retrodatazione.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il riferimento al 1° maggio 1958 non comporta nessun effetto ai fini della retrodatazione; questi ruoli sostituiscono i precedenti. Coloro che erano inquadrati nei vecchi ruoli, passano nei nuovi alle stesse condizioni.

NANNUZZI. Se non c'è ricostruzione di carriera, che valore ha una tabella che viene pubblicata con effetto dal 1958?

BERRY, *Relatore*. Credo che la richiesta del collega Nannuzzi possa trovare la sua risposta nelle notizie contenute nella relazione acclusa al disegno di legge allorché esso fu presentato al Senato. In effetti, viene precisato che detto stato giuridico, del quale si parla nel disegno di legge, avente effetto dal 1° maggio 1958, prevede tra l'altro l'istituzione di nuove qualifiche e l'inquadramento di notevoli aliquote di personale, in possesso di determinati requisiti, in qualifiche diverse da

quelle rivestite attualmente. E ciò in attuazione dell'articolo 304 dello stato giuridico degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale al personale delle nuove costruzioni ferroviarie si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico, nonché all'avanzamento in carriera, del personale delle ferrovie dello Stato.

Quindi si tratta dell'adeguamento della situazione del personale delle « nuove costruzioni ferroviarie » allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. In conseguenza, siccome lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato è stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 1425, con effetti dal 1° maggio per quanto si riferisce alle nuove tabelle organiche, anche le tabelle allegate al provvedimento in esame devono aver decorrenza dal 1° maggio 1958. Nel caso che si siano maturate le anzianità e ci siano gli altri requisiti, ciò comporterà le promozioni con le nuove discipline.

NANNUZZI. Quindi questo significa ricostruzione della carriera per quelli che ne hanno diritto, sia dal lato economico, sia dal lato giuridico. Però in proposito non c'è la copertura della spesa.

PRESIDENTE. Si provvederà forse, coi mezzi ordinari di bilancio.

BERRY, *Relatore*. È detto nella relazione che le piante organiche in vigore del personale delle nuove costruzioni ferroviarie, determinate, a suo tempo, sulla base del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato col regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, non consentono, però, l'attuazione delle surriferite norme, essendo sprovviste delle nuove qualifiche e dei relativi posti d'organico occorrenti per il conseguimento del normale svolgimento in carriera di alcune categorie di personale e per provvedere alla sistemazione delle diverse situazioni del personale stesso, stabilite in singoli articoli dello stato giuridico.

Di conseguenza oggi provvediamo ad eliminare questo inconveniente e diamo la possibilità di effettuare queste promozioni. Non so però se la legge comporti un effetto retroattivo.

NANNUZZI. Se i nuovi ruoli organici non hanno effetto retroattivo, perché valgono dal 1° maggio 1958?

BERRY, *Relatore*. Per consentire che queste nuove tabelle entrino in vigore nella stessa data in cui sono entrate in vigore le tabelle organiche del personale delle Ferrovie dello Stato.

NANNUZZI. Quindi quelle tabelle dovranno essere applicate con tutte le conseguenze.

BERRY, *Relatore*. L'articolo 2 precisa che « le promozioni del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie, cui è stato conservato il trattamento giuridico ed economico nonché l'avanzamento in carriera dell'amministrazione ferroviaria in virtù dell'articolo 304 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite con l'osservanza delle modalità stabilite dagli articoli 72 e seguenti e dell'allegato n. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

PRESIDENTE. I colleghi ritengono sufficienti questi chiarimenti o ritengono che si debba rinviare la discussione per maggiori delucidazioni? Se c'è una richiesta di rinvio la pongo ai voti.

JACOMETTI. Non sarebbe bene però che il rinvio andasse al di là delle vacanze.

PRESIDENTE. Ritengo che nei prossimi giorni dovremo tenere un certo numero di sedute, perché ci sono dei provvedimenti indilazionabili, che conterei di porre all'ordine del giorno prima delle ferie. Quindi il rinvio potrebbe essere disposto per domani o dopodomani.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

NANNUZZI. Ho notizia che questa mattina la Commissione Lavoro inizia l'esame di questo provvedimento in sede referente per il parere. Ho motivo di ritenere che la Commissione Lavoro voglia chiedere che il provvedimento venga esaminato dalle Commissioni riunite I e XIII.

PRESIDENTE. Quest'ultima circostanza non mi risulta, né credo possa influire, essendo scaduti i termini entro i quali la Commissione lavoro avrebbe potuto avanzare la richiesta cui fa riferimento il collega Nannuzzi.

Il Relatore, onorevole Berry ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERRY, *Relatore*. Se risponde a verità il convincimento, sul quale io concordo, relativo alla notevole importanza che riveste il Ministero del lavoro in uno Stato democratico come il nostro, che ha nella sua Costituzione come principio « l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro », evidentemente non possiamo non plaudire al disegno di legge, che viene oggi al nostro esame, col quale si propone di modificare l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo scopo di potenziare gli organici e di fare in modo che esso abbia gli strumenti necessari per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Il Ministero del lavoro provvede alla tutela, alla protezione e alla assistenza del lavoratore e ad affrontare e risolvere i problemi di maggior rilievo della vita sociale, quali sono i problemi concernenti la classe lavoratrice. Ora, se siamo convinti, come non dubito, dell'importanza del Ministero del lavoro e della necessità di dotarlo dei mezzi strumentali adeguati al compito che gli è conferito, ritengo che dovremmo superare forse talune difficoltà che potrebbero sorgere nell'animo nostro per quanto concerne la migliore formulazione del provvedimento, e andare avanti sollecitamente affinchè le varie aspettative, sia delle varie organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia delle stesse organizzazioni dei datori di lavoro, sia degli stessi dipendenti del Ministero, vengano sodisfatte con la massima sollecitudine possibile.

Il provvedimento attualmente al nostro esame ha avuto una lunga elaborazione in sede governativa.

Se ricordo bene, esso venne portato una o due volte in sede di Consiglio dei Ministri, ma venne a mancare il concerto per diversi motivi. Soltanto l'energia e la volontà che ha posto il Ministro Sullo ha consentito che il disegno di legge venisse approvato dopo circa un anno di sosta presso l'altro ramo del Parlamento nella seduta del 14 giugno 1961.

Dicevo poco fa che anche la categoria dei datori di lavoro è interessata alla sollecita approvazione di questo disegno di legge, perché uno dei motivi che consente l'espletamento di una concorrenza sleale è proprio l'inosservanza delle norme concernenti la tutela e la protezione sociale; difatti tale inosservanza consente ad alcuni datori di lavoro una diminuzione del costo di produzione, con danno, oltre che per i lavoratori, di quei datori di lavoro che sono ossequienti alle leggi di carattere sociale.

L'esigenza del potenziamento degli organici del Ministero del lavoro deriva innanzi tutto dal fatto che si tratta di un Ministero relativamente giovane, ricostituito, come tutti ricordano, nel 1945 con una visione non completa di quelle che sarebbero state le attribuzioni ad esso affidate. Ma l'esigenza suddetta nasce soprattutto dalle nuove norme in materia di protezione e di assistenza del lavoro, che sono state emanate dopo che il Ministero, con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ebbe una prima e parziale organizzazione centrale e periferica. Da quell'epoca sono state date al Ministero nuove attribuzioni per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori disoccupati, per la disciplina dell'apprendistato, per la tutela del lavoro a domicilio, per rilevazioni statistiche, per consulenza contrattuale, per reclutamento di mano d'opera, per l'emigrazione – questo settore negli ultimi tempi ha avuto un notevole incremento di attività – e infine per l'orientamento professionale dei giovani.

A mio giudizio il disegno di legge esprime con visione organica le esigenze strumentali a cui è subordinata l'effettiva funzionalità del Ministero del lavoro e dei suoi organi periferici.

A motivo del mio convincimento sull'opportunità che questo disegno di legge venga approvato sollecitamente, non mi soffermerò ulteriormente in una diffusa relazione introduttiva, quale l'importanza del provvedimento meriterebbe. In sintesi, tengo, tuttavia, a riferire sulla portata concreta del provvedimento. Con esso si determina intanto il potenziamento degli organici dell'ispettorato del lavoro, che vengono portati da 2257 unità a 3964, e degli organici degli uffici provinciali del lavoro, che vengono portati da 3051 unità a 4838. Quindi, in complesso, abbiamo che gli organici del Ministero del lavoro vengono portati da 6365 unità a 9900 circa, compresa la tabella *A* bis del soppresso commissariato dell'emigrazione.

Nell'articolo 1 è prevista l'istituzione di una nuova direzione generale intitolata « Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori ». Ritengo che non si possa dire che si tratti di una novità assoluta, perché, in fondo, essa deriva dallo sdoppiamento della direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, che viene a essere divisa in due direzioni generali: quella del collocamento della mano d'opera, che assorbe in sé anche le at-

tribuzioni già proprie del servizio per l'avviamento a tutela dei lavoratori emigrati, e quella dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori, che viene enuclata dalla precedente direzione generale, per attribuire ad essa un'importanza più adeguata alle esigenze moderne.

Gli articoli 3 e 11 consentono l'istituzione di ispettorati regionali del lavoro e di uffici regionali del lavoro, nonché di ispettorati provinciali e di uffici provinciali del lavoro in ogni capoluogo di provincia che non sia anche capoluogo di regione. Il disegno di legge originario non aveva previsto la possibilità dell'istituzione di questi ispettorati provinciali, in quanto si era ritenuto che costituissero presso a poco un doppione degli ispettorati regionali già esistenti; ma a seguito di lunga discussione l'altro ramo del Parlamento ha conferito al Governo la facoltà di istituire gli ispettorati provinciali del lavoro dove ce ne fossero esigenze funzionali.

L'articolo 6 riconduce al sistema generale del bilancio dello Stato la procedura legale per la copertura della spesa relativa al funzionamento degli ispettori del lavoro.

Importante è la norma dell'articolo 7 circa l'intercambiabilità delle mansioni tra impiegati adibiti all'ispettorato del lavoro e agli uffici del lavoro.

Le norme contenute negli articoli 9, 10 e 15 concernono l'istituzione dell'indennità di vigilanza agli ispettori del lavoro, un premio speciale a favore del personale centrale e periferico anche se non adibito a servizi ispettivi, e un premio ai collocatori comunali e al personale dell'amministrazione centrale che disimpegna attività connesse.

È da richiamare anche l'attenzione sull'articolo 16, che prevede la sostituzione delle vecchie tabelle con le tabelle annesse al provvedimento di legge al nostro esame, e l'inquadramento in organico del personale proveniente dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Per quanto si riferisce alla competenza della nostra Commissione, sono di particolare rilievo anche le norme contenute negli articoli 20 e successivi, concernenti riduzione dei limiti di anzianità per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, la possibilità del riconoscimento dell'anzianità pregressa per il personale assunto nell'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'ispettorato, stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Per le norme previste dall'articolo 22, il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, può ottenere il riscatto per intero ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'ispettorato del lavoro.

La norma contenuta nell'articolo 24 concerne la sistemazione degli impiegati dei ruoli aggiunti nei ruoli ordinari.

L'articolo 25 prevede una riserva di posti al personale della carriera ausiliaria per il passaggio nella carriera esecutiva.

L'articolo 26 riguarda la sistemazione del personale attualmente in servizio presso la gestione I.N.A.-Casa e presso il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, sistemazione mediante concorso riservato, con una protrazione dei limiti di età rispetto a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C'è poi la disposizione dell'articolo 17, secondo la quale il personale con qualifica di attuario o di statistico è inquadrato nella seconda qualifica della carriera direttiva con coefficiente 271, e la norma dell'articolo 31, concernente la ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico al personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio, ripartizione di fondi da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro interessato.

Richiamo anche l'attenzione dei colleghi sulla portata dell'articolo 19, col quale viene conferita al Governo la possibilità di emanare norme di attuazione mediante regolamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Berry della sua relazione e comunico che la Commissione Bilancio, il 6 luglio, ha espresso parere favorevole al disegno di legge così come è formulato Le Commissioni III, IV e XIII non hanno espresso il loro parere, ma il termine è da tempo trascorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Debbo far presente per quanto riguarda i pareri, che la Commissione Lavoro proprio in questo momento sta discutendo questo disegno di legge. Di fronte a questa circostanza e al fatto che la Commissione Lavoro in effetti è, *ratione materiae*,

competente circa i compiti che deve assolvere il Ministero del lavoro e i suoi uffici provinciali, credo che dovremmo per lo meno aspettare che finisca la discussione innanzi a quella Commissione, e che questa si esprima.

Non ne faccio una questione pregiudiziale, ma prego la Commissione di voler tener presente quanto ho rilevato.

Quanto alla sostanza del provvedimento, è vero che esso è stato già approvato dal Senato, ma a me pare che alcuni problemi non siano stati risolti né col progetto governativo né con le decisioni dello altro ramo del Parlamento. Viene, per esempio, prevista una indennità mensile fissa di vigilanza – articolo 9 – per il personale del ruolo ispettivo di tutte e tre le categorie, ma essa può essere goduta anche da persone alle quali vengono affidati compiti ispettivi senza essere del ruolo ispettivo, che però con una tabella annessa sono collegate al ruolo ispettivo e alle funzioni ispettive. Si stabilisce altresì che questa indennità non è pensionabile.

Ciò mi lascia perplesso, perché non si tratta di una indennità saltuaria, ma di una indennità fissa permanente, collegata alle funzioni e ai compiti d'istituto. Essendo l'indennità collegata alle funzioni e rappresentando una provvidenza per chi deve assolvere funzioni ispettive, è evidente che sarebbe stato più opportuno modificare i coefficienti. Se invece si dà un'indennità fissa, essa dovrebbe essere pensionabile, perché è permanente e non saltuaria ed è collegata a una determinata attività.

Un'altra osservazione a questo proposito è che questa indennità non è collegata ai coefficienti: a pari coefficienti, infatti, l'indennità è diversa. Invece dovrebbe essere collegata ai coefficienti: a parità di coefficiente, l'indennità dovrebbe essere la stessa; perché, anche se diverse sono le carriere, le funzioni sono analoghe. È vero che l'indennità è determinata dall'importanza della azienda da ispezionare, però è evidente che gli ispettori della carriera esecutiva vengono inviati nelle aziende agricole più distanti, dove l'accesso è più faticoso, e nelle aziende più piccole che sono disseminate nel territorio; e a questi ispettori, a parità di coefficienti con altre carriere, l'indennità viene attribuita in misura minore.

La mia proposta è quindi che l'indennità sia corrisposta in relazione ai coefficienti e che a parità di coefficienti sia uguale l'indennità. Anche se non si può attendere il parere della Commissione Lavoro e se bisogna per ragioni che non condivido approvare la legge questa mattina, è tuttavia certo che questa questione ha bisogno di un chiarimento abbastanza esauriente e convincente.

Inoltre, viene sancita un'ulteriore indennità per il personale amministrativo, indennità fissa trimestrale determinata con decreto del Ministro. Ma è una indennità mensile o un'indennità trimestrale?

PRESIDENTE. È mensile, ma pagata trimestralmente.

NANNUZZI. Vorrei allora che venisse specificato che si tratta di un'indennità mensile. Nel disegno di legge si dice soltanto che viene fissata trimestralmente con decreto del Ministro.

PRESIDENTE. È un premio.

NANNUZZI. Ma un premio si dà una volta tanto, non ogni tre mesi. E neppure questa indennità è pensionabile.

Per quanto riguarda la questione dei contratti a termine – ricordo la discussione che facemmo sulla proposta Scalia – all'articolo 14 viene nuovamente sancito che l'assunzione dei collocatori si effettua con contratto quinquennale. Noi ci siamo già pronunciati contro questa soluzione e non capisco quindi come questa mattina possa essere votata una norma che abbiamo già respinto nella nostra Commissione esaminando un'altra proposta di legge.

Inoltre, se le mie informazioni sono esatte, ieri il Ministro del lavoro avrebbe presentato alla Camera un disegno di legge per gli uffici di collocamento. Quindi, nello stesso momento in cui ci accingiamo a votare un disegno di legge riguardante tra l'altro lo stato giuridico dei collocatori, viene presentato presso la Presidenza un altro disegno di legge governativo che risolve differentemente questo stesso problema. Mi pare strano che si debba lavorare in questo modo, perché tra un mese ci troveremo a dover esaminare un altro disegno di legge che dà una soluzione completamente diversa da questa che prevede un contratto quinquennale.

Si aggiunga che il contratto quinquennale non viene fatto con rapporto di carattere privatistico, ma con concorso: cioè i collocatori debbono partecipare a un concorso e, vinto il concorso, vengono ad avere il contratto quinquennale.

Mi sembra strano che la nostra Commissione possa approvare una soluzione di questo genere. Il nuovo disegno di legge governativo istituisce un nuovo ruolo organico, quindi noi potremmo senz'altro stralciare questa parte.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Senato ha

presentato un ordine del giorno impegnando il Ministro a presentare un nuovo disegno di legge, e il Ministro ha adempiuto all'impegno preso dinanzi al Senato.

NANNUZZI. Anche le soluzioni che vengono prospettate per gli impiegati in servizio dell'I.N.A.-Casa e del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori mi lasciano perplesso. Perché da una parte si dice che per la partecipazione ai concorsi si prescinde dal limite di età, dall'altra si stabilisce che quelli che non fanno domanda rimangono a contratto quinquennale. Questa soluzione non può essere accettata dalla nostra Commissione, perché contro di essa ci siamo già pronunciati. Inoltre coloro che partecipano ai concorsi e non risultano vincitori perdono anche il contratto quinquennale. Cosicché non so chi avrà interesse a partecipare ai concorsi, perché si deve vincere comunque sotto pena di perdere il contratto quinquennale.

Nell'articolo 20 si dice che quelli che sono in servizio per legittimo atto di nomina possono essere collocati nei ruoli aggiunti. Quindi sono compresi anche gli impiegati dell'I.N.A.-Casa e del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, perché sono stati assunti con un atto legittimo. Il contratto quinquennale è un atto legittimo oppure no? Quindi si dovrebbe dire: « a norma di legge ». Su questa questione pongo l'interrogativo. A me sembre che la soluzione più giusta sarebbe questa: se non è possibile inserire direttamente nei ruoli organici tutto questo personale assunto nei modi più diversi e utilizzato per compiti di istituto, si provveda a collocarlo nei ruoli aggiunti, come è stato fatto per il passato.

Se, tuttavia, l'articolo 20 significa questo, mi sembra che gli altri articoli che trattano del collocamento di questo personale con soluzioni diverse essendo in contrasto con detto principio, vadano modificati.

Nell'articolo 24 si dice che gli impiegati potranno essere inquadrati nei ruoli aggiunti. Perché « potranno »? Abbiamo sempre detto che quelli che avevano i requisiti « erano inquadrati ». Perciò propongo che le parole « potranno essere » siano sostituite da « sono ».

Inoltre, nel momento in cui si includono questi impiegati nei ruoli organici, si stabilisce che gli impiegati che si troveranno nelle condizioni previste e non potranno essere inquadrati nei ruoli ordinari, saranno collocati in soprannumero. Ma il Ministero ci propone un allargamento dei ruoli. Perché allora l'allargamento dei ruoli non è corrispondente al numero delle persone che sono in servizio e che si presume debbano essere collocate nei ruoli? Perché, quando si allargano i ruoli, si stabiliscono posti in soprannumero?

La stessa questione sorse per la motorizzazione civile e ottenemmo che le tabelle venissero ampliate per contenere tutto il personale che si presumeva potesse essere collocato nei nuovi ruoli che venivano proposti.

Queste sono le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Maglietta, al quale do il benvenuto in questa Commissione.

MAGLIETTA. Alla Commissione Lavoro, di cui faccio parte, si sta esaminando in questo momento il provvedimento di cui qui si sta discutendo. Io sono venuto in questa Commissione per esprimere il mio modesto parere.

Il disegno di legge apparentemente – come si rileva anche da quello che ha detto il collega Nannuzzi – tratterebbe esclusivamente la materia del personale, cioè dei ruoli organici e degli stipendi del personale. Ma in realtà esso porta delle modifiche alla struttura del Ministero del lavoro, alle quali noi come membri della Commissione Lavoro siamo particolarmente sensibili.

Una prima questione è quella dell'emigrazione. E si risolve questa questione affermando che essa non riguarda più il Ministero del lavoro. Io non voglio obbligare i colleghi presenti a discutere un argomento di questo genere, ma domando se essi si rendono conto che in mezzo a tante altre si risolve sostanzialmente una questione di importanza notevolissima come quella dell'emigrazione. Specialmente quando sappiamo che recentemente è stato l'intervento del Ministro del lavoro che ha avuto una certa ripercursione sulla situazione dei nostri emigrati in Germania e che oggi ci sono delle delicate situazioni degli emigrati in Austria. Non si può decidere così di contrabbando – mi si scusi l'espressione – che il Ministero del lavoro sia radicalmente escluso da ogni responsabilità dell'emigrazione con un provvedimento che di questa materia non dovrebbe occuparsi.

Questo problema mi pare che dovrebbe essere discusso molto più ampiamente e, addirittura, dall'Assemblea; di certo, però, non sembra possibile deliberare che il Ministero del lavoro non debba avere la direzione generale dell'emigrazione parlandosi di ispettori del lavoro, di collocatori e di contratto quinquennale.

So che questa Commissione è particolarmente sensibile a queste questioni e vorrei

che tutti i settori si compenetrassero dell'esigenza che noi prospettiamo.

In un lunghissimo articolo 4 di questo disegno di legge, dove vengono fissati i compiti dell'ispettorato del lavoro, si dicono cose che nessun membro della Commissione del Lavoro può accettare. Si dice cioè che le notizie comunicate all'ispettore o da questi richieste e rilevate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi o ad uffici pubblici, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro a cui si riferiscono, salvo il caso del loro espresso consenso. Ma se c'è una polemica in atto, in cui abbiamo avuto perfino il conforto dei Ministri del lavoro, che si sono succeduti al dicastero sulla pubblicità di certi documenti dell'ispettorato del lavoro, che deve combattere contro una pervicace resistenza di certi datori di lavoro! Qui praticamente si mettono gli ispettori del lavoro nelle mani dei datori di lavoro, i quali autorizzeranno le cose che ad essi fanno comodo e non le altre.

Arrivati a un certo punto, la cosa più logica sarebbe di stralciare tutte le questioni che riguardano l'ordinamento del Ministero, che devono essere discusse a parte. Il Ministero del lavoro ha bisogno di una nuova sistemazione di struttura, di poteri nuovi. Quando si sa che il Ministero del lavoro per realizzare i suoi compiti deve rivolgersi al questore o al prefetto, ci si domanda se è possibile nell'Italia del 1961 una cosa di questo genere. Eppure tutto questo viene sanzionato dal disegno di legge di cui si tratta.

Onorevoli colleghi, all'articolo 5, precisamente al secondo comma è detto: « Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'ispettorato non abbia espresso contrario avviso ».

Il che vuol dire che non si può constatare il fatto senza aver comunicato 48 ore prima all'ispettorato del lavoro l'accertamento che s'intende effettuare e senza averne avuto dall'ispettorato stesso apposita autorizzazione.

In caso di incidente stradale in base ad una norma *ad hoc* non si può intervenire se non 48 ore dopo il fatto: non so se la mia voce può avere eco nella vostra sensibilità giuridica, ma una norma del genere è veramente assurda.

Sappiamo che il Governo ha presentato al Presidente della Camera un disegno di legge diretto ad espungere il contratto quinquennale dal nostro ordinamento: ora approvare un disegno di legge, che all'articolo 14 prevede per i collocatori un contratto quinquennale quando il Consiglio dei ministri ha deciso di proporne la soppressione non mi sembra serio.

Intendo sollecitare una soluzione o nel senso che ci si consenta di discutere a fondo questo problema relativo al funzionamento di organi dello Stato o nel senso che si accetti quello che avevamo proposto, cioè una discussione a Commissioni riunite I e XIII.

Non vorrei, onorevole Presidente, che, per fare una cosa buona, cioè per aumentare lo stipendio ai collocatori si introducessero delle norme che, a nostro giudizio, peggiorano la già grave situazione della struttura dei poteri del Ministero.

PRESIDENTE. Vorrei precisare in relazione ad alcune osservazioni dell'onorevole Maglietta che, alla Presidenza della Commissione non risulta sia stata fatta da parte della Commissione Lavoro alcuna istanza per quanto si riferisce al deferimento del disegno di legge alla competenza delle Commissioni congiunte I e XIII, né che sia stata presentata alcuna richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento: in conseguenza la discussione del provvedimento si deve svolgere nell'ambito della nostra Commissione.

Vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi che all'esigenza di migliorare il testo legislativo si affianca l'esigenza di approvare il provvedimento prima delle ferie: se intendiamo migliorare il testo legislativo, l'approvazione del progetto di legge allo stato attuale delle cose non potrà aver luogo che alla ripresa dei lavori parlamentari. Non sono io, Presidente della Commissione, a disconoscere che nel testo del Senato sono contenute delle norme non perfette, ma si tratta di vedere se non debba avere il sopravvento tra le due alternative, che ho prospettato, quella di approvare subito il provvedimento.

Non si tratta, onorevole Maglietta, di difendere questa o quella norma, perché se vogliamo approvare il disegno di legge prima delle ferie, dobbiamo approvarlo nel testo del Senato.

ROMANO BARTOLOMEO. Intendo far presente che la Commissione Lavoro ha rinunziato alla richiesta di discussione a Commissioni riunite ed ha deliberato di esprimere solo un parere: della richiesta di abbinamento ha parlato solo l'onorevole Maglietta.

Desideravo dire che questa legge ha avuto un *iter* molto lungo al Senato ed è stata esaminata da tutti i partiti politici. Per questa

legge vi è una attesa notevolissima da parte del personale, tanto che per essa fu scioperato a lungo. Se si dovesse rinviare l'esame e l'approvazione di questa legge ci risulta che sciopererà tutto indistintamente il personale, sia quello dell'Amministrazione centrale sia quello delle Amministrazioni periferiche.

All'articolo 14 del provvedimento per i collocatori è previsto un contratto quinquennale: poiché il Ministro ha presentato alla Camera un nuovo disegno di legge per l'inquadramento dei collocatori, alla ripresa dei lavori parlamentari potremo esaminare quel provvedimento e, poiché il termine dei cinque anni non è ancora scaduto, potremo approvare il disegno di legge entro detto termine.

PRESIDENTE. La Commissione Lavoro ha già dato il parere, ma questo non ci è ancora pervenuto.

ROMANO BARTOLOMEO. Sarà sicuramente favorevole, perché il gruppo di maggioranza ha già deliberato in tal senso.

BETTOLI. Io chiedo scusa, se sono venuto a farvi perdere qualche minuto, però chi lo fa perdere è il sistema con cui si vogliono far discutere determinati provvedimenti, e si vogliono contrabbandare delle norme di cui noi tutti, il Parlamento, domani dovremo vergognarci.

PRESIDENTE. Nella nostra Commissione questi termini non si usano, se non altro per il rispetto che abbiamo di noi stessi. Quando approviamo una legge, noi non ce ne vergognamo.

La prego quindi di ritirare queste espressioni.

BETTOLI. Le ritiro. Le norme così come vengono approvate, per i miglioramenti economici al personale, ci vedono concordi, e desideriamo che vengano approvate nel più breve tempo possibile. Teniamo conto che qui il reperimento dei fondi non è fatto nel bilancio dello Stato, ma è tratto quasi esclusivamente dai fondi previdenziali, perciò abbiamo anche la facilità del reperimento dei fondi, che sono stati stanziati.

Poiché siamo d'accordo per la parte concernente i miglioramenti economici al personale facciamo uno stralcio delle norme relative che, perciò, potrebbero essere approvate prima delle ferie.

L'esame delle altre disposizioni lo rimandiamo, per rendere la legge più organica, e in modo che possano rivederla i competenti organi del Ministero del lavoro, che sono quelli cui, il Parlamento e noi tutti, ci rivolgiamo con una certa fiducia perché possano studiare le modifiche idonee al testo in discussione che potrà perciò essere medidato adeguatamente una volta che siano venute a mancare le esigenze di urgenza derivanti dalle richieste economiche del personale.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore vuole rispondere?

BERRY, *Relatore*. Lo farò molto brevemente. L'argomento qui addotto non ha forza per rinviare l'esame del provvedimento e la sua immediata approvazione. Mi riferisco alle osservazioni dell'onorevole Nannuzzi. L'articolo 9 indubbiamente potrebbe essere motivo anche per noi, di riesaminare sotto questo profilo la questione, ma devo far presente che abbiamo già approvato, come Camera e Senato, indennità consimili, non agganciate ai coefficienti di retribuzione. Così per quanto riguarda il Ministero delle poste e telecomunicazioni, nell'articolo 14, penultimo comma, si dice che viene corrisposta un'indennità sulla base delle tabelle allegate allo stesso provvedimento di legge, in cui la maggiorazione, il premio come assegno personale non pensionabile, non è affatto agganciato ai coefficienti di retribuzione.

NANNUZZI. Questi sono computi diversi. Io non ho proposto che abbiano tutti lo stesso assegno, il che significherebbe che quelli della carriera esecutiva che arrivano a più di 30 anni di anzianità, vengono ad averlo eguale a quelli che ne hanno solo 5.

BERRY, *Relatore*. Bisogna tener conto delle mansioni di ciascuno. Un'altra osservazione, riguarda il compenso da corrispondere a tutto il restante personale. Al Senato la questione è stata lungamente discussa per un motivo di carattere pregiudiziale, l'onere della copertura. E di conseguenza dobbiamo tener conto di questo fatto, e dal momento che è stata reperita la copertura approviamo questo provvedimento e gli altri miglioramenti potranno farsi aumentando il coefficiente di retribuzione, il che potrà essere proposto ed esaminato successivamente.

Quanto all'articolo 10, cioè se il premio debba essere mensile o annuale, la cosa è di scarsa importanza.

Questo può essere specificato con un regolamento.

NANNUZZI. Non la misura del premio, però: è evidente che se si tratta solo di modalità di corresponsione non v'è problema.

BERRY, *Relatore*. Sì, è solo la formula che cambia, ma la sostanza è la stessa, sia che venga corrisposta per mese o per trimestre: il 3 per cento mensile di premio, è uguale evidentemente al 9 per cento trimestrale.

Quanto ai contratti a termine quinquennale, questi debbono essere considerati al pari degli altri contratti a termine, in quanto si tratta di forme di assunzione, che in pratica durano per tutta la vita dell'impiegato, e che sono utilizzati per tutti gli enti previdenziali, I.N.A.M., E.N.P.A.S., ecc.

In ogni modo, per quanto si riferisce ai collocatori comunali, giusto ieri il Ministro ha presentato un nuovo disegno di legge che tiene conto del disegno di legge che era stato presentato al Senato.

Taluno può meravigliarsi che legiferiamo in questa materia, in modo così provvisorio; ma desidero sottolineare che è la materia stessa a non avere il carattere della permanenza proprio per la sua continua evoluzione.

Forse in altri settori è possibile una certa stabilità, ma il Ministero del lavoro è in costante evoluzione, perché si adegua di continuo al mutevole mondo del lavoro. E in conseguenza di ciò noi dobbiamo discutere ed approvare – mi auguro – oggi provvedimenti di carattere normativo, diretti al potenziamento di organici, per quello che ci è possibile prevedere sulla base attuale.

In seguito modificheremo.

Per quanto si riferisce all'articolo 20, cioè se questa norma sia applicabile o no ai collocatori, questa è una questione senza rilievo, in quanto i contratti quinquennali in corso non sono scaduti, e nel frattempo noi approveremo altre norme. Ma il fatto che solo per questi motivi noi dobbiamo rimandare la legge al Senato e così rinviarne l'approvazione mi sembra non rispondere alle esigenze non soltanto del Ministero ma anche dei suoi dipendenti.

Questo non è un provvedimento soltanto di carattere finanziario, ma un provvedimento di vasta portata, sul quale io mi sono permesso di riferire in modo anche molto sintetico. Ma noi non teniamo conto che eleviamo adesso ad oltre 9.600 unità i dipendenti del Ministero del lavoro, che sarà così meglio in grado di esplicare i suoi compiti di istituto.

NANNUZZI. Sono già in servizio.

BERRY, *Relatore*. Questo non è vero, se è vero che in tutte le circostanze, soprattutto nella discussione del bilancio del Ministero del lavoro, è stato detto che il personale in servizio al Ministero è inadeguato ai compiti istituzionali che ad esso sono deferiti.

Non mi sembra che vi sia alcuna connessione tra le norme contenute nell'articolo 14 e quelle contenute nell'articolo 20. In queste ultime sono contenute norme analoghe a quelle stabilite per la riduzione dei limiti di anzianità per il personale che presta servizio alla Direzione generale della motorizzazione.

Vorrei rispondere brevemente all'onorevole Maglietta, che ha sottolineato la questione di carattere pregiudiziale, per la quale dovremmo meditare a lungo sul provvedimento, onde apportarvi dei miglioramenti.

L'onorevole Maglietta ha voluto sottolineare che viene esclusa la responsabilità del Ministero del lavoro per quanto riguarda il settore dell'emigrazione: tale affermazione è assolutamente infondata, in quanto esiste una direzione generale del collocamento della mano d'opera.

Inoltre ha fatto una osservazione all'articolo 4 in relazione ai segreti di lavorazione, ma è da tener presente a questo riguardo, che la norma è stata riprodotta letteralmente da quella attualmente in vigore: infatti la legge 19 marzo 1955, n. 520 all'articolo 7 lettera *G* è del seguente tenore: « Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale ».

In sede di emanazione di norme per l'attuazione di questa legge il Ministero avrà la possibilità di introdurre quei temperamenti, che consentono all'Ispettorato del lavoro di svolgere i suoi compiti ed agli industriali di tutelare i segreti di lavorazione.

Un'ultima osservazione è stata fatta da parte dell'onorevole Maglietta all'articolo 5 per quanto si riferisce alla comunicazione che gli Istituti previsti al I comma dell'articolo debbono affettuare 48 ore prima dell'inizio degli accertamenti che ritengono di effettuare: onorevoli colleghi, è difficile trovare a questo proposito il criterio del giusto mezzo. Comunque al Senato, onorevole Maglietta, i rappresentanti della sua parte avevano chiesto che il preavviso fosse di sei giorni!

Secondo le leggi vigenti, i compiti degli enti previdenziali in materia di ispezione e di accertamento sono compiti suppletori di quello proprio degli Ispettorati del lavoro, che in caso di incidente mortale o di grave incidente possono accedere « *in loco* » quante volte al giorno lo ritengono per accertare se le leggi sono rispettate.

Per quanto riguarda questo compito surrogatorio degli enti previdenziali sarebbe veramente auspicabile una certa unità. In materia di accertamento previdenziale è stato ritenuto opportuno di fissare in un disegno di legge, che è stato presentato, ad otto ore il preavviso, al fine di arrivare in qualche modo all'unità di indirizzo per quanto riguarda l'osservanza delle leggi sul lavoro.

Ove si tenga presente che il compito principale è demandato dalla legge all'ispettorato del lavoro non mi sembra opportuno soffermarci ancora su questa questione del preavviso.

L'onorevole Maglietta ha ritenuto di ritornare sul problema dei collocatori comunali, sul quale, però, ho già dato i chiarimenti necessari.

Un altro collega intervenuto nella discussione generale ha proposto di rinviare la definizione delle norme contenute in questo provvedimento ad altro provvedimento: vorrei rilevare, onorevoli colleghi, che questo collega non ha afferrato l'importanza del provvedimento che prevede la costituzione di un premio e di una indennità non pensionabile; la portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame è di grande rilievo, per cui si deve procedere alla sua approvazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Berry.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio innanzitutto il Presidente per avermi concesso di intervenire a questa discussione.

In merito ad un presunto interesse del Ministero, cui ha fatto riferimento l'onorevole Maglietta, all'approvazione del presente disegno di legge per ragioni di ordine diverso da quello dichiarato, intendo precisare che tale affermazione è assolutamente da contradirsi: l'interesse del Ministero, ovviamente è che venga approvato con sollecitudine il provvedimento non soltanto per venire incontro alla spasmodica attesa del personale, ma anche perché il Ministero necessità di uno strumento più idoneo per assolvere i suoi compiti; perciò ne sollecita l'approvazione.

Come ha sottolineato l'onorevole Romano il provvedimento non è stato esaminato in modo affrettato: esso è stato presentato nel settembre dello scorso anno e la competente Commissione del Senato ne ha fatto un approfondito esame, che è durato per circa un semestre: tutte le parti politiche hanno collaborato in modo ammirevole al miglioramento del testo originario. Sono stati presentati emendamenti in misura cospicua, circa un centinaio, compresi evidentemente quelli della sua parte, onorevole Bettoli e molti di essi hanno trovato la più grande benevolenza da parte della Commissione ed in gran parte sono state accolti.

Il provvedimento, che ha avuto un esame così approfondito, infine ha ottenuto il consenso unanime di tutti i componenti la Commissione, appartenenti a tutti i gruppi politici.

Abbiamo la convinzione che questo testo, così come è stato approvato dal Senato, rappresenti un provvedimento, che veramente si adegua all'esigenza del personale e soprattutto dell'amministrazione

Per quanto riguarda indennità e compensi, io vorrei ricordare che gli ostacoli che la Commissione del Senato ha dovuto superare sono stati notevoli, soprattutto da parte del Ministero del tesoro che non avrebbe mai consentito che si addivenisse ad un aumento degli stipendi, per non creare dei precedenti estremamente pericolosi. Quello che si è escogitato è un accorgimento con cui si è tentato e si è riusciti a superare gli ostacoli che derivano dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato. Il carattere quindi di queste indennità e compensi ha dovuto necessariamente corrispondere a questa esigenza, così che non fosse mai possibile considerarli come aumento di stipendi. Ecco quindi, onorevoli colleghi, che questi, a differenza degli stipendi, hanno carattere di straordinarietà, attraverso quella forma, purtroppo ambigua, lo riconosco, del compenso che ha varie caratteristiche: mensile, trimestrale, annuale, ecc.

Il Senato ha comunque approvato un ordine del giorno in cui si fa riferimento alla periodicità mensile del compenso.

Per i collocatori debbo ancora io dire, che il Senato non aveva che da esprimere un voto, come ha fatto con un ordine del giorno, per cui questo personale degli uffici di collocamento trovasse la sua sistemazione giuridica attraverso ordinamento *ad hoc* e nel frattempo non poteva che disciplinare la materia in questo disegno di legge che per altro sarà superato dal nuovo disegno di legge presentato dal Ministro alla Camera dei deputati.

Quindi io mi permetterei di associarmi cordialmente e calorosamente a quanti, qui, hanno prospettato la opportunità di una sollecita approvazione del provvedimento il quale, se non fosse approvato in questo periodo pre-feriale, evidentemente non potrebbe sperare di trovare la sua conclusione se non tra molti mesi, e allora la decorrenza dal primo luglio 1961, temo che non potrebbe più essere mantenuta.

E dopo tutto non mi pare si possa accogliere il suggerimento che ci dava l'onorevole Bettoli di approvare solo la parte relativa ai miglioramenti economici del personale. Il motivo è già stato messo in luce dal relatore e cioè che questo provvedimento non è da ricondurre solo alla parte finanziaria ed economica, ma ha un suo contenuto che va molto al di là, e su cui mi permetto di insistere maggiormente.

Noi vogliamo potenziare il personale per l'assolvimento dei compiti del Ministero, e contiamo poi di organizzarlo opportunamente con un altro provvedimento che va molto al di là di questo per quanto riguarda il personale.

Io insisterei perché la Commissione, per tutti questi motivi che sono stati sottolineati vorrà approvare sollecitamente il progetto di legge.

QUINTIERI. Comunico direttamente, quale relatore presso la Commissione Lavoro, che questa ha espresso parere favorevole al disegno di legge con la raccomandazione di tutelare le esigenze e gli interessi di quel personale pagato sui fondi previdenziali e che non potrà essere pagato per il periodo di prestazione che ha fatto per le assicurazioni sociali; e con raccomandazione che le indennità che verranno accordate al personale amministrativo dipendente dal Ministero e dagli uffici del lavoro, siano erogate mensilmente.

PRESIDENTE. Sono due esigenze che potranno essere appagate in sede di norme regolamentari.

JACOMETTI. Io voglio protestare per il fatto, che non dipende da lei, signor Presidente, e che non va sottaciuto, che noi siamo chiamati oggi, in una delle ultime sedute, a votare o non votare questo provvedimento in modo che, se lo votiamo, facciamo una legge disarticolata (ho sentito molto attentamente quello che ha detto il relatore che ha fatto una difesa di ufficio, ma ha lasciato intendere che parecchi articoli sono suscettibili di miglioramento) e se non lo votiamo, creeremmo degli inconvenienti per il personale del Ministero.

È una legge che pone dei dubbi, soprattutto sulla questione dei cosiddetti contratti a termine. È possibile che noi incorriamo nel l'enormità di approvare oggi un articolo sul quale c'è già un disegno di legge del Governo che tende a modificarlo? È possibile che si approvino oggi leggi che sono già modificande?

Per questa ragione io non so se i telegrammi che abbiamo ricevuto questa mattina siano sopratttutto diretti ai miglioramenti economici, ma certo, così mi pare.

Ora la proposta dello stralcio ho sentito dire che è di difficile attuazione, però ci troviamo veramente in tali condizioni, che io pregherei il Presidente e i colleghi di adoperarsi perché non si presentino più, giacché non è affatto bene approvare provvedimenti legislativi non sodisfacenti per la pressione di certe scadenze.

PRESIDENTE. Io la ringrazio delle sue parole sagge, ma situazioni di questo genere si riproducono ogni volta che siamo alla vigilia delle ferie. È un pessimo andazzo, ma purtroppo non è il primo caso, e non posso assicurarla che sia l'ultimo, perché non ho questo potere.

Molte volte nell'imminenza delle ferie il Parlamento ha preferito sodisfare un'esigenza politica, di non differire, piuttosto che fare una legge migliore, e sodisfare una esigenza tecnica.

Condivido il suo rammarico, e lo condivido molto di più dal punto di vista tecnico. Io non lodo mica tutti gli articoli, come ad esempio l'articolo 29. Fa dispiacere che una Commissione degli Affari costituzionali, piuttosto tecnica, debba votare questo articolo.

Ma noi qui, siamo non soltanto tecnici, siamo anche politici. L'esigenza politica di dare al Ministero del lavoro gli strumenti, che sono di indeclinabile necessità, deve essere superiore alle esigenze tecniche. Io mi auguro che le incongruenze possano essere presto riparate, con altro provvedimento legislativo.

È questo l'augurio che noi possiamo formulare.

Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti li porrò successivamente in votazione.

CAPO PRIMO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

4) Direzione generale del collocamento della manodopera;

5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) Direzione generale della cooperazione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) l'Ispettorato del lavoro;

b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

(*È approvato*).

CAPO SECONDO

ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dello Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto è disposto dal settimo comma del presente articolo.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre con suo decreto l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il Capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commercia-

li, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera *c*), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

(*È approvato*).

Art. 6.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200.

I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4ª classe, di 3ª classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a « distinto » e non abbiano superato i 40 anni di età.

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non comporta variazioni nella posizione di ruolo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e purchè non abbiano superato i 40 anni di età, le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di vigilanza di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennità mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla Tabella *E*, allegata alla presente legge.

Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennità di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura.

L'indennità di vigilanza decorre dal 1° febbraio 1961.

(*È approvato*).

Art. 10.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro, non compreso nel primo comma dell'articolo 9, nonchè al personale dell'Amministrazione centrale e a quello comunque in servizio presso la stessa, che assolve compiti connessi con l'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale non pensionabile, nella misura che sarà stabilita per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con i mezzi e con le modalità, di cui al precedente articolo 6.

(*È approvato*).

CAPO TERZO

UFFICI DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 11.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;

2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie Sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) Uffici speciali istituiti a' termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

4) Centri di emigrazione, con sede nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

Le Sezioni zonali di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le Sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei « corrispondenti », a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle Sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uf-

fici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione;

b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale od interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;

c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto è disposto dal secondo comma del precedente articolo 11.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;

f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonchè in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e successive modificazioni;

g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I Centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonchè i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

(*È approvato*).

Art. 13.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massi-

ma occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio della Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo ».

(*È approvato*).

Art. 15.

Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sarà fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio.

Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attività connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non è cumulabile con l'indennità nè col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo graverà esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potrà superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso.

(*È approvato*).

CAPO QUARTO

NORME GENERALI

Art. 16.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella *A* allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonchè le tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle

tabelle *A*, *A-bis*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente, per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del

diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 18.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del valoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte altresì il Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

(*È approvato*).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

CAPO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto alla metà.

Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.

(*È approvato*).

Art. 21.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella *B*.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei de-

creti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei commi precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

(*È approvato*).

Art. 23.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella *D* allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella *C*, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

BETTOLI. Data la situazione non intendo presentare emendamenti di alcun genere; però vorrei esternare ai colleghi una mia preoccupazione, che forse potrebbe essere fugata da un ordine del giorno.

L'articolo 23 del disegno di legge in esame si riferisce a pochi funzionari con funzioni direttive. Questi funzionari, direttori degli uffici del lavoro, non hanno il titolo di studio universitario, ma hanno conseguito l'abilitazione superiore; in conseguenza non possono essere inquadrati nel gruppo *A* dell'organico del Ministero.

Il Ministero in base all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha stabilito una graduatoria, che oggi viene richiamata dalla legge così come è stata formulata, e per la quale, onorevole Presidente, dei 13 funzionari una diventerebbe Ispettore generale; 7 direttori capi e 5 direttori. Accadrebbe, però, che i più anziani non verrebbero mai a superare il coefficiente 402, perché di essi uno è nato nel 1901, un altro nel 1902 ed entro pochi anni saranno collocati in pensione, per cui non verrebbero a beneficiare di questa legge, perché nel ruolo sono preceduti da funzionari molto giovani.

Vorrei proporre che nello stabilire la graduatoria il Ministero adottasse il sistema della rotazione, tendo conto della anzianità e delle funzioni di questo personale, non soltanto della qualifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, di cui ho dato lettura non essendovi emendamenti.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

Art. 24.

I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianità necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalità stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianità utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.

Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potrà conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge già appartengano ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.

(*È approvato*).

Art. 25.

Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

(*È approvato*).

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1° luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonchè al personale adibito da data non posteriore al 1° luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la metà dei posti disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di età per l'ammissione ai concorsi medesimi è però elevato ad anni 45.

Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sarà mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età, con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria d'ordine e in quella subalterna è richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.

L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche iniziali delle categorie a contratto sarà determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella *C*, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(*È approvato*).

Art. 27.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella *A* conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 28.

Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianità per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonchè per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

(*È approvato*).

Art. 29.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo quanto è previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.

(*È approvato*).

Art. 31.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

(*È approvato*).

Art. 32.

All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: « Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Poiché alle tabelle *A*, *A*-bis, *B*. *C*. *D*, *E* non sono stati presentati emendamenti, le porrò successivamente in votazione.

TABELLA *A*

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	17
500	Direttori di divisione	50	60
402	Direttori di sezione	65	80
325	Consiglieri di 1ª classe		
271	Consiglieri di 2ª classe, statistici ed attuari (1)	197	242
229	Consiglieri di 3ª classe		
		332	405
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	5
402	Ispettori principali e ragionieri principali	9	12
325	Primi ispettori e primi ragionieri	14	18
271	Ispettori e ragionieri	16	23
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	18	27
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	85
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi	18	20
229	Primi archivisti	34	38
202	Archivisti	41	46
180	Applicati	133	150
157	Applicati aggiunti		
		226	254
229	Assistente alla vigilanza	1	1
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un aliquota non superiore al 10% dei posti messi a concorso.

(*È approvata*).

TABELLA *A-bis*

TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A E B DELL'EX COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE

Coefficiente 229
A - Vice Ispettore
B - Vice segretario aggiunto
Vice ragioniere
L. 687.000

Coefficiente 271
A - Ispettore aggiunto
B - Segretario aggiunto
Ragioniere
L. 813.000

Coefficiente 325
A - Ispettore
B - Primo segretario aggiunto
Primo ragioniere
L. 975.000

Coefficiente 402
A - Primo Ispettore
B - Segretario principale aggiunto
Ragioniere principale
L. 1.206.000

Coefficiente 500
A - Ispettore principale
B - Segretario capo
Ragioniere capo
L. 1.500.000

(*È approvata*).

TABELLA *B*

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	ORGANICO dal 1° luglio 1961	ORGANICO dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali	22	30
500	Ispettori capi	91	120
402	Ispettori superiori	130	174
325	Ispettori principali e consiglieri di 1ª classe		
271	Ispettori di 1ª classe e consiglieri di 2ª classe	451	556
229	Ispettori di 2ª classe e consiglieri di 3ª classe		
		694	880
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	16	20
402	Ispettori principali aggiunti e segretari principali	45	60
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	225	288
271	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari	278	332
229	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti	325	415
202	Ispettori aggiunti di 3ª classe e vice segretari		
		889	1.115
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1ª classe	105	129
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2ª classe	195	240
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3ª classe	374	460
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4ª classe	706	886
157	Applicati aggiunti		
		1.380	1.715
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
173	Commessi	11	16
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	160
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	25
159	Agenti tecnici	85	109
		102	134

(*È approvata*).

TABELLA C

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico dal 1° luglio 1961	Organico dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali	16	27
500	Direttori capi	82	112
402	Direttori	143	163
325	Consiglieri di 1ª classe	470	543
271	Consiglieri di 2ª classe		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		711	845
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Segretari capi	10	18
402	Segretari principali	30	56
325	Primi segretari	238	282
271	Segretari	310	322
229	Segretari aggiunti	386	432
202	Vice segretari		
		974	1.110
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi	98	145
229	Primi archivisti	280	318
202	Archivisti	590	637
180	Applicati	1.126	1.330
157	Applicati aggiunti		
		2.094	2.430
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
173	Commessi	17	21
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	285	300
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	13	23
159	Agenti tecnici	85	107
		98	130

(*È approvata*).

TABELLA *D*

RUOLO AD ESAURIMENTO PER GLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE MANTENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 339 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1	2	3
670	Ispettori Generali	1
500	Direttori Capi	7
402	Direttori	5
		13

(*È approvata*).

TABELLA E

CARRIERA	COEFFICIENTE DI STIPENDIO	IMPORTO
Direttiva	670	30.000
	500	29.000
	402	28.000
	325	26.000
	271	24.000
	229	21.000
Di concetto	500	22.000
	402	21.000
	325	20.000
	271	18.000
	229	16.000
	202	15.000
Esecutiva	271	12.000
	229	11.500
	202	11.000
	180	10.500
	157	10.000

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: Aggiornamento degli organici del personale degli archivi notarili. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (2113-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Russo Spena e Scarlato: « Aggiornamento degli organici del personale dalladegli archivi notarili (2113-*B*) », approvata dalla I Commissione della Camera nella seduta dell'8 febbraio 1961 e modificata dalla II Commissione del Senato nella seduta del 15 giugno 1961.

La V Commissione ha inviato il parere favorevole su questo provvedimento con la seguente motivazione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alle modifiche introdotte nel testo del provvedimento da parte del Senato, poiché è risultato che i maggiori oneri da tali modifiche conseguenti possono essere affrontati dalla gestione autonoma degli Archivi notarili ».

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore*. La II Commissione del Senato ha modificato la tabella *B* del disegno di legge per quanto riguarda la carriera esecutiva: pur rimanendo invariato il totale dei 270 posti, sono stati aumentati i posti delle categorie superiori, per cui il numero degli aiutanti capi è stato portato da

cinque a venti e quello degli aiutanti principali da 35 a 45, mentre per le categorie inferiori i posti sono stati diminuiti. In conseguenza crescendo il numero degli incarichi più importanti relativi ai coefficienti più onerosi, la spesa è aumentata e all'articolo 10 è stato soppresso il limite di spesa valutato in annue lire 70 milioni, lasciando la stessa fonte di acquisizione dei fondi stabilita nel fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 70.000.000, si provvederà con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con ulteriori stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, tratti dal fondo dei sopravanzi ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato della II Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La tabella *A*, ed i punti 1 e 2 della tabella *B* non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il punto 3 della tabella B nel seguente testo:

Carriera esecutiva.

Coefficiente	325	Aiutanti capi . .	N.	5
»	271	Aiutanti principali	»	35
»	229	Primi aiutanti . .	»	60
»	202	Aiutanti di 1ª classe	»	80
»	180	Aiutante di 2ª classe	»	90
»	157	Aiutante aggiunto .		
			N.	270

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

Carriera esecutiva.

Coefficiente	325	Aiutanti capi . .	N.	20
»	271	Aiutanti principali	»	45
»	229	Primi aiutanti . .	»	55
»	202	Aiutanti di 1ª classe	»	70
»	180	Aiutanti di 2ª classe	»	80
»	157	Aiutanti aggiunti .		
			N.	270

Pongo in votazione il punto 3 della tabella *B* nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

I punti 4 e 5 della tabella *B* non sono stati modificati.

Questa proposta di legge sarà subito votata, assieme agli altri provvedimenti, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3098):

Presenti	22
Votanti	14
Astenuti	8
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

RUSSO SPENA ed altri: « Aggiornamento degli organici del personale degli Archivi no-

tarili » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2113-*B*):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Lucifredei, Bozzi, Berry, Nannuzzi, De Michieli Vitturi, Borin, Martino Edoardo, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Cossiga, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Canestrari, Piccoli, Romano Bartolomeo, Rocchetti, Santarelli Enzo e Tesauro.

Si sono astenuti dalla votazione sul disegno di legge n. 3098:

Caprara, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Nannuzzi e Santarelli Enzo.

La seduta termina alle 11,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI